



POLIZZE RCT E TUTELA LEGALE



ONA - Opera Nazionale Assistenza
Istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco



POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)

INFORMAZIONI GENERALI COPERTURA RCT

DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Il contratto assicurativo ha una durata triennale, con decorrenza dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2023 e scadenza alle ore 24,00 del 31 dicembre 2026.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione è più precisamente il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco e tutto il Personale in servizio del Corpo Nazionale, ex Art. 6 D.Lgs 139/06.

MASSIMALE

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di euro 6.000.000,00 per singolo sinistro, in ogni caso, il massimo esborso annuale per tutti i sinistri denunciati, non potrà superare la somma di euro 10.000.000,00 (Massimale aggregato annuale). Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Assicurati nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati sino ad un massimo di euro 10.000.000,00 complessivamente fra tutti gli Assicurati.

FRANCHIGIA

Le garanzie vengono prestate con applicazione di una franchigia per singolo sinistro e/o Assicurato pari ad euro 0,00.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

La Società si obbliga a tenere indenne il Personale in attività appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco, nei limiti dei massimali fissati in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali personalmente e civilmente responsabili, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti materiali a cose, in conseguenza di un fatto colposo e non doloso accidentale verificatosi in relazione all'espletamento e svolgimento delle attività istituzionali.

8) RESPONSABILITA' DELL'ENTE

La Società si obbliga a tenere indenne L'Ente "Corpo dei Vigili del Fuoco", nei limiti dei massimali fissati in polizza, per quanto questi debba pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti materiali a cose, posti in essere dagli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco ed in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'espletamento e svolgimento delle attività istituzionali.

VALIDITÀ TEMPORALE

Loss Occurrence: l'operatività della garanzia è relativa ai fatti/eventi dannosi avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, a p scindere dalla data di richiesta del risarcimento.

PRINCIPALI ESTENSIONI

•si precisa che l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante da:

- a) danni alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà o comunque in possesso al Corpo dei Vigili del Fuoco;
- b) danni a condutture ed impianti sotterranei di terzi cagionati in occasione di lavori di scavo o rinterro effettuati con escavatori o macchine movimento terra in generale;
- c) danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno;
- d) danni causati da scavo, posa e rinterro di opere e installazioni in genere, sia nel caso siano eseguiti dall'Assicurato;
- e) obblighi che competono ai sensi del D. L.Qs. 81/2008 e del D. L.Qs. n. 195/2003 e loro successive modifiche e integrazioni;

- f) quanto previsto dell'art. 2049 C.C. per i danni, anche alle persone trasportate, provocati da veicoli, anche non a motore, utilizzati dai dipendenti o da altri soggetti autorizzati durante lo svolgimento di missioni od incarichi, ad eccezione di quelli di proprietà od in uso all'Ente e dopo esaurimento di ogni altra copertura assicurativa già in essere per i medesimi rischi;
- g) circolazione, anche su aree non soggette alla disciplina della normativa vigente in tema di veicoli e natanti (Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i.), di veicoli e natanti di proprietà o in uso all'Ente non soggetti a tale normativa, compresa la circolazione di velocipedi, velocipedi a pedalata assistita, veicoli a trazione elettrica non soggetti all'obbligo di assicurazione RCA, veicoli non a motore, veicoli a mano ed a trazione animale;
- h) interruzione, sospensione o mancato avvio, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- i) contaminazione o da inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo provocato da un evento di natura accidentale e/o improvvisa. L'assicurazione comprende altresì, nei limiti previsti dalla garanzia, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile ai sensi di polizza, fermo l'obbligo di darne comunque immediato avviso alla Società.
- j) danni arrecati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni. Sono tuttavia esclusi limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non vale per le perdite conseguenti a:

- a. direttamente o indirettamente (esclusivamente o parzialmente) connessi, risultanti, conseguenti o in un qualsiasi modo riconducibili all'amianto/asbesto, silicio;
 - b. da detenzione od impiego di sostanze radioattive, nonché da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi oggetto di attività della Amministrazione
 - c. da guerra e atto terroristico di qualsiasi genere, compresa la contaminazione biologica e/o chimica;
- L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprende la responsabilità per i danni derivanti o connessi a:
- d. fatti dolosi
 - e. danni patrimoniali puri/Perdite patrimoniali
 - f. responsabilità amministrativa ed amministrativo - contabile
 - g. rischi da responsabilità civile per i quali, in conformità alla normativa vigente in tema di veicoli e natanti (Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i.), è obbligatoria l'assicurazione;
 - h. inquinamento non dovuto a cause di natura accidentale;
 - i. perdita di atti, documenti, denaro o titoli derivanti da furto, rapina o estorsione;
 - j. impiego di aeromobili, nonché impiego di veicoli a motore o natanti se condotti da persona non abilitata ai sensi della normativa vigente;
 - k. derivanti dalla proprietà e conduzione di terminal marittimi, piattaforme offshore e simili;
 - l. dati o software, in particolare per qualsiasi modifica che causi deterioramento di dati, software o programmi per computer a

- seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- m. malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio
 - n. dei quali l'Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; per multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;
 - o. organismi geneticamente modificati;
 - p. alle opere in costruzione;
 - q. fuochi d'artificio, eccezion fatta per il rischio della committenza;
 - r. cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; la garanzia rimane comunque operante per i danni connessi alla erogazione di acqua, come anche per quelli da difetto originario del prodotto galenico somministrato o venduto nelle strutture ambulatoriali o farmaceutiche gestite dalla Amministrazione;
 - s. derivanti da diossina e/o da qualsiasi sostanza cancerogena, muffe, funghi tossici, difenili policlorati (PCB).
 - t. in qualsiasi modo connessi ad alluvioni o esondazioni di corsi d'acqua, terremoto o fenomeni tellurici in genere.
 - u. a cose e/o persone e perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato. Tali danni sono comunque esclusi anche se generati da:
 - o - atto doloso informatico (Cyber crime)
 - o - denial of service
 - o - disservizio del fornitore di servizi IT di Outsourcing
 - o - interruzione generalizzata della connettività Internet avvenuta in una o più nazioni o continenti.
 - v. abuso di potere
 - w. sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato, nonché per le sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;